



Ponte Tresa, 18 settembre 2025

**Messaggio municipale n. 24/2025
Accompagnante la richiesta di modifiche
del Regolamento del Corpo pompieri di Tresa**

Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri Comunali,

In data 20 agosto 2024, il Consiglio comunale ha discusso e approvato il nuovo Regolamento del Corpo pompieri di Tresa. Durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati ricorsi né richieste di referendum, motivo per cui la decisione adottata è divenuta definitiva.

Conformemente all'articolo 188 della Legge organica comunale (LOC), i regolamenti che non sono oggetto di opposizione entro i termini previsti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per la ratifica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 189 capoverso 3 LOC, il dispositivo della risoluzione di approvazione deve essere pubblicato all'albo comunale.

In data 10 gennaio 2025, la Sezione degli enti locali (SEL) ha ratificato il Regolamento del Corpo pompieri di Tresa, formulando le seguenti richieste:

- *Art. 4 "Composizione": si rimanda all'art. 8a del regolamento di applicazione alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (RLLI); ovvero nei CP cat. C non sono previsti i gradi di "Sergente capo" e "Sergente maggiore". Inoltre è codificato + "Appuntato capo (1 ogni 2 caporali)" e "Appuntato". In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).*
- *Art. 6d) "Altre funzioni": è opportuno di indicare che il Capo intervento è di regola colui che ha seguito la filiera per la formazione destinata ai capi intervento, secondo le direttive permanenti emanate dalla Federazione Pompieri Ticino. In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).*
- *Art. 7 cpv. 4 "Ammissioni e criteri d'idoneità": va stralciato in quanto la dotazione cantonale, finanziata tramite il Fondo Incendi, non contempla gli apparecchi di protezione per la respirazione nei corpi pompieri della cat. C. In questo senso, si invita l'istante a correggere gli atti non conformi a quanto regolamentato (RLLI).*
- *Art. 10 cpv. 5 "Istruzione": va completato che il programma annuale va trasmesso alla Federazione Pompieri Ticino e allo Scrivente Dipartimento.*



Di seguito riportiamo gli articoli del Regolamento come approvati dal Consiglio comunale:

Art. 4
Composizione

- ¹ Il CPT è composto da 20 a 40 militi:
 - un Comandante con il grado di Tenente (ufficiale)
 - un Vice Comandante con il grado di Aiutante
 - un Furiere
 - un Sergente capo
 - un Sergente maggiore
 - un Sergente ogni 10 militi
 - Caporali (1 ogni 8 militi)
 - Appuntati (1 ogni 2 caporali)
 - Militi
- ² Ai militi particolarmente meritevoli o ai quali sono affidati particolari compiti, può essere conferito il grado di appuntato. Il numero di appuntati non può tuttavia superare l'effettivo caporali.
- ³ L'ottenimento del grado di ufficiale e di sottoufficiale è subordinato alla partecipazione agli specifici corsi d'istruzione indicati dal Dipartimento cantonale competente per il tramite della FPT.
- ⁴ I sottoufficiali designati dal Comandante devono eseguire i corsi d'istruzione e di aggiornamento indicati dal dipartimento cantonale competente, tramite la FPT, pena la rinuncia del grado.
- ⁵ Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del CPT dal punto di vista tecnico e organizzativo con le relative proposte da realizzare.

Art. 6d)
Altre Funzioni

- ¹ Il Capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante o dal sottoufficiale più alto di grado.
- ² I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi del CPT.

Art. 7
Ammissioni e
criteri
d'idoneità

- ⁴ Sono riservate le disposizioni particolari emanate dall'Ufficio della difesa contro gli incendi per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione.

Art. 10
Istruzione

- ⁵ Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri.

Le richieste formulate dalla Sezione degli Enti locali sono state oggetto di attenta valutazione congiunta con il Corpo Pompieri di Monteggio. Poiché è necessario concludere l'iter di approvazione del presente Regolamento, la denominazione del Corpo non è stata per il momento modificata in "Tresa". Soltanto a procedimento completato sarà possibile presentare alla Federazione Pompieri Ticino la richiesta di autorizzazione per la modifica della denominazione.

Di seguito si riportano gli articoli del Regolamento riformulati secondo le indicazioni espresse dalla Sezione degli Enti locali.

Art. 4
Composizione

- ¹ Il CPT è composto da 20 a 40 militi:
 - un Comandante con il grado di Tenente (ufficiale)



- un Vice Comandante con il grado di Aiutante
- un Furiere
- ~~- un Sergente capo~~
- ~~- un Sergente maggiore~~
- un Sergente ogni 10 militi
- Caporali (1 ogni 8 militi)
- ~~- Appuntato capo (1 ogni 2 caporali)~~
- ~~- Appuntato~~
- Militi

**Art. 6d)
Altre Funzioni**

- ¹ Il Capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante. ~~e dal sottoufficiale più alto di grado.~~
- ² ~~I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi del CPT.~~

**Art. 7
Ammissioni e
criteri d'idoneità**

- ⁴ ~~Sono riservate le disposizioni particolari emanate dall'Ufficio della difesa contro gli incendi per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione.~~

**Art. 10
Istruzione**

- ⁵ Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri ~~e va trasmesso alla Federazione Pompieri Ticino e al Dipartimento delle finanze e dell'economia.~~

Si propongono inoltre, per una miglior lettura e uniformità del documento Regolamento le seguenti modifiche agli articoli:

**Art. 2
Compiti**

- ² I militi possono essere impiegati per il servizio del traffico e di posteggio, in accordo con il Municipio ~~del Comune.~~

**Art. 6 a)
Il Comandante**

- ² ~~Le spese non incluse nel preventivo con importo superiore a CHF 1'000.00 con preavviso del capo dicastero, sono decise dal Municipio del Comune.~~
Le spese non previste a preventivo e superiori a CHF 1'000.00 sono decise dal Municipio, previo preavviso del capo dicastero competente.
- ³ Il Comando del CPT presenta annualmente al Municipio ~~del Comune~~:
 - il Consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - il Preventivo entro il 31 agosto.

**Art. 11
Retribuzioni**

- ⁴ Le indennità per manutenzione, organizzazione e lavori straordinari (es: funerali, manifestazioni, ecc..), fuori dal tempo di manovra sono retribuite indipendentemente dal grado d'incorporazione. Alle seguenti tariffe orarie:
 - CHF 30.—00/ora, tariffa diurna [06.00-20.00]
 - CHF 50.—00/ora, tariffa notturna [20.00-06.00]



Art. 13
Onorificenze

Alla fine di ogni anno il **e**Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

Il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

R I S O L V E R E

Per quanto riguarda le modifiche richieste dalla Sezione degli enti locali:

A. E' modificato l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento del Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

Art. 4
Composizione

- ¹ Il CPT è composto da 20 a 40 militi:
 - un Comandante con il grado di Tenente (ufficiale)
 - un Vice Comandante con il grado di Aiutante
 - un Furiere
 - un Sergente ogni 10 militi
 - Caporali (1 ogni 8 militi)
 - Appuntato capo (1 ogni 2 caporali)
 - Appuntato
 - Militi

B. E' modificato l'art. 6d) del Regolamento del Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

Art. 6d)
Altre Funzioni

- ¹ Il Capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante.

C. E' stralciato l'art. 7 cpv. 4 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa:

Art. 7
Ammissioni e
criteri d'idoneità

- ⁴ ~~Sono riservate le disposizioni particolari emanate dall'Ufficio della difesa contro gli incendi per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione.~~

D. E' modificato l'art. 10 cpv. 5 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

Art. 10
Istruzione

Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri e va trasmesso alla Federazione Pompieri Ticino e al Dipartimento delle finanze e dell'economia.



Per quanto riguarda le proposte del Municipio:

E. E' modificato l'art. 2 cpv. 2 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

**Art. 2
Compiti**

- ² I militi possono essere impiegati per il servizio del traffico e di posteggio, in accordo con il Municipio.

F. E' modificato l'art. 6a) cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

**Art. 6 a)
Il
Comandante**

- ² Le spese non previste a preventivo e superiori a CHF 1'000.00 sono decise dal Municipio, previo preavviso del capo dicastero competente.
- ³ Il Comando del CPT presenta annualmente al Municipio:
- il Consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - il Preventivo entro il 31 agosto.

G. E' modificato l'art. 11 cpv. 4 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

**Art. 11
Retribuzioni**

- ⁵ Le indennità per manutenzione, organizzazione e lavori straordinari (es: funerali, manifestazioni, ecc..), fuori dal tempo di manovra sono retribuite indipendentemente dal grado d'incorporazione. Alle seguenti tariffe orarie:
- CHF 30.00/ora, tariffa diurna [06.00-20.00]
 - CHF 50.00/ora, tariffa notturna [20.00-06.00]

H. E' modificato l'art. 13 cpv. 1 del Regolamento Corpo pompieri di Tresa nel modo seguente:

**Art. 13
Onorificenze**

Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

I. Allegato il Regolamento del Corpo pompieri di Tresa riformulato secondo indicazioni.

J. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.



Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

Piero Marchesi



La Segretaria

Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 856/2025 del 18 settembre 2025

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•



REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI DI TRESA

Indice

Art. 1 Costituzione	2
Art. 2 Compiti.....	2
Art. 3 Zona d'intervento	2
Art. 4 Composizione.....	2
Art. 5 Comando	3
Art. 6 a) Il Comandante	3
Art. 6b) Il Vice Comandante.....	3
Art. 6c) Furiere	3
Art. 6d) Altre Funzioni	3
Art. 7 Ammissioni e criteri d'idoneità	3
Art. 8 Dimissioni e destituzioni.....	3
Art. 9 Materiali e veicoli.....	4
Art. 10 Istruzione	4
Art. 11 Retribuzioni.....	5
Art. 12 Penalità e multe disciplinari.....	5
Art. 13 Onorificenze.....	5
Art. 14 Assicurazioni	5
Art. 15 Disposizioni finali.....	6



Art. 1
Costituzione

- ¹ Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 e al relativo Regolamento di applicazione (RLLI) del 7 aprile 1998 è istituito un corpo pompieri di categoria C, denominato Corpo pompieri Tresa (in seguito CPT), posto sotto la sorveglianza del Municipio di Tresa che la esercita tramite il capo dicastero competente.
- ² Il CPT è classificato quale Corpo pompieri urbano di categoria C di supporto locale.

Art. 2
Compiti

- ¹ Corpo dotato di uomini e mezzi che permettono interventi di prima necessità a livello locale, con squadre d'intervento subordinate e operative principalmente a supporto dei centri di soccorso cantonale o regionale.
- ² I militi possono essere impiegati per il servizio del traffico e di posteggio, in accordo con il Municipio.
- ³ In caso di particolare necessità, per adempiere ai compiti assegnati il Comandante, in accordo con il Municipio può istituire dei servizi di picchetto. Tutti i componenti del CPT sono tenuti a prestare, qualora venisse istituito, un servizio di picchetto a turni, in base a un programma stabilito dal Comandante.

Art. 3
Zona
d'intervento

- ¹ Il comprensorio d'intervento del CPT è definito dagli accordi e dalle convenzioni con i centri di soccorso cantonali e regionali, conformemente all'art. 13 LLI.
- ² In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta del centro di soccorso cantonale (Corpo civici pompieri di Lugano), di altri Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono, ritenuto il principio della massima complementarità tra i corpi pompieri.

Art. 4
Composizione

- ¹ Il CPT è composto da 20 a 40 militi:
 - un Comandante con il grado di Tenente (ufficiale)
 - un Vice Comandante con il grado di Aiutante
 - un Furiere
 - un Sergente ogni 10 militi
 - Caporali (1 ogni 8 militi)
 - Appuntato capo (1 ogni 2 caporali)
 - Appuntato
 - Militi
- ² Ai militi particolarmente meritevoli o ai quali sono affidati particolari compiti, può essere conferito il grado di appuntato. Il numero di appuntati non può tuttavia superare l'effettivo caporali.
- ³ L'ottenimento del grado di ufficiale e di sottoufficiale è subordinato alla partecipazione agli specifici corsi d'istruzione indicati dal Dipartimento cantonale competente per il tramite della FPT.
- ⁴ I sottoufficiali designati dal Comandante devono eseguire i corsi d'istruzione e di aggiornamento indicati dal dipartimento cantonale competente, tramite la FPT, pena la rinuncia del grado.



- ⁵ Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del CPT dal punto di vista tecnico e organizzativo con le relative proposte da realizzare.

Art. 5
Comando

Il comando è formato dal Comandante, dal Vice Comandante, dal Furiere e dai Sottoufficiali.

Art. 6 a)
Il
Comandante

- ¹ Il Comandante è responsabile dell'amministrazione generale del CPT, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi, dei picchetti e della direzione tecnica e tattica nelle operazioni di spegnimento o intervento. I sottoufficiali coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione.
- ² Le spese non previste a preventivo e superiori a CHF 1'000.00 sono decise dal Municipio, previo preavviso del capo dicastero competente.
- ³ Il Comando del CPT presenta annualmente al Municipio:
- il Consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
 - il Preventivo entro il 31 agosto.
- ⁴ Il Municipio provvede alla revisione dei conti.

Art. 6b)
Il Vice
Comandante

- ¹ Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o d'impedimento e coadiuva il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni.

Art. 6c)
Furiere

- ¹ Il Furiere tiene a giorno la contabilità del CPT, redige i rapporti d'intervento, la lista di partecipazione agli interventi e ai servizi e disbriga la corrispondenza.
- ² Il Furiere è responsabile del disbrigo delle pratiche relative alle registrazioni dei militi e dell'aggiornamento dei relativi libretti di servizio.

Art. 6d)
Altre Funzioni

- ¹ Il Capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante.

Art. 7
Ammissioni e
criteri
d'idoneità

- ¹ Possono far parte del Corpo pompieri uomini e donne dai 18 fino ai 60 anni di età, idonei al servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia.
- ² Il Comune, sentito il parere del Comandante, può mantenere in servizio oltre i 60 anni di età e fino all'età del pensionamento dei militi con funzioni particolari.
- ³ Il Comandante può ordinare in ogni tempo, per la verifica d'idoneità nel ruolo, una visita di controllo indipendentemente dall'età e dalla funzione del milite.

Art. 8
Dimissioni e
destituzioni

- ¹ Le dimissioni devono essere motivate per iscritto e inoltrate al Comandante con copia al Municipio del Comune e segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.
- ² Tutti i membri del Corpo pompieri sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età, riservato l'art. 7 cpv. 2.



- ³ Le destituzioni dal Corpo pompieri devono essere motivate e inoltrate per iscritto dal Municipio, con copia al Comandante, e segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.
- ⁴ I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti.
- ⁵ Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

Art. 9 Materiali e veicoli

- ¹ Il Comune mette a disposizione del CPT le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione ed il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi, i servizi e tutte le infrastrutture e i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.
- ² Il Comune e il Cantone sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti, conformemente agli artt. 17 e 18 LLI.
- ³ Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza d'intervento.
- ⁴ La relativa manutenzione è curata dal/i responsabile/i designato/i dal Comandante.
- ⁵ I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso.
- ⁶ Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese dei militi. L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.
- ⁷ Senza autorizzazione del Comandante non è permesso asportare dal deposito e utilizzare alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere utilizzato immediatamente per soccorsi contemplati dal presente Regolamento. Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.
- ⁸ Il Corpo Pompieri è tenuto ad avere un inventario aggiornato del materiale e dei mezzi in suo possesso.

Art. 10 Istruzione

- ¹ Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive dell'Ufficio della difesa contro gli incendi per il tramite della FPT, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il CPT.
- ² Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.
- ³ Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti e i quadri del CPT o per la formazione di istruttori.
- ⁴ La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari e a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i militi del CPT.
- ⁵ Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri e va trasmesso alla Federazione Pompieri Ticino e al Dipartimento delle finanze e dell'economia.
- ⁶ I pompieri sono istruiti conformemente ai Regolamenti della CSP, alle prescrizioni della FPT e delle istanze cantonali e federali preposte.



Art. 11
Retribuzioni

- ¹ Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.
- ² Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento del CPT o di chi ne trae vantaggio.
- ³ Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione i membri del corpo pompieri rinunciano alle indennità a favore di un unico contributo annuo pari a CHF 10'000.00, versato dal Comune di Tresa all'Associazione ricreativa Corpo Pompieri di Tresa (Corpo Pompieri di Monteggio fino alla modifica della nomina in Tresa approvata da FPT).
- ⁴ Le indennità per manutenzione, organizzazione e lavori straordinari (es: funerali, manifestazioni, ecc..), fuori dal tempo di manovra sono retribuite indipendentemente dal grado d'incorporazione. Alle seguenti tariffe orarie:
 - CHF 30.00/ora, tariffa diurna [06.00-20.00]
 - CHF 50.00/ora, tariffa notturna [20.00-06.00]

Art. 12
Penalità e
multe
disciplinari

- ¹ L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente Regolamento comporta, a seconda della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:
 - a) ammonimento verbale;
 - b) ammonimento scritto;
 - c) destituzione.
- ² L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi.
- ³ I provvedimenti sono applicabili dal Municipio, su proposta del Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni di legge.
- ⁴ Tutte le decisioni disciplinari devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato.
- ⁵ La destituzione deve pure essere comunicata all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

Art. 13
Onorificenze

- Alla fine di ogni anno il Comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:
- 15 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
 - 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
 - 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
 - 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
 - 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
 - 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

Art. 14
Assicurazioni

- ¹ Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio da parte del Dipartimento cantonale competente in forma sussidiaria.
- ² La copertura assicurativa si estende anche alla protezione e assistenza giuridica per gli autisti, alla responsabilità civile per il CPT e per i veicoli. Resta



riservato al Dipartimento cantonale competente ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

Art. 15
Disposizioni
finali

¹ Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.

² Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio comunale in data 20 agosto 2024

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione del 10 gennaio 2025